

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CIVICA

ART.1 – La presente convenzione disciplina l'uso del locale destinato quale spazio idoneo da utilizzare per lo svolgimento di un corso di Yoga.

ART.2 – L'utilizzo della sala sarà garantito alla Sig.ra Piovano Donatella residente in Novara Strada Biandrate n.6, per lo svolgimento di corsi di cui sopra per un periodo di 9 mesi a far tempo dal 6/10/2011 al 31/05/2012.

ART.3 – Il corso di cui sopra avrà cadenza settimanale al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

ART.4 – Almeno un terzo degli iscritti al corso dovrà essere residente a Garbagna Novarese.

ART.5 – La Sig.ra Piovano Donatella è identificata quale garante del buon mantenimento della struttura affidata nonché dell'assoluta osservanza di tutte le norme di sicurezza atte a salvaguardare l'integrità fisica dei partecipanti al corso ed a rispondere all'Amministrazione del corretto uso della sala.

ART.6 – Durante l'uso della struttura non potranno essere infissi chiodi nelle pareti o sugli arredi per l'esposizione di drappi e manifesti.

ART.7 – L'utilizzo della sala sarà consentito previo rimborso dell'importo di € 100,00 mensili quale somma relativa alle spese da sostenere per l'illuminazione e riscaldamento. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente all'inizio di ogni trimestre tramite bollettino postale o bonifico bancario.

ART.8 – L'uso della sala è consentito esclusivamente per lo svolgimento del corso in argomento.

ART.9 – Prima dell'inizio del corso sarà effettuato un inventario dei beni presenti nella struttura, la cui permanenza ed il buono stato di conservazione dovranno essere garantiti dall'organizzatore.

ART.10 – L'Amministrazione Comunale si ritiene sgravata da ogni responsabilità inerente allo svolgimento del corso circa i danni che potranno essere recati a cose e/o persone, demandandola all'organizzatore dello stesso, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei partecipanti.

ART.11 – L'organizzatore dovrà, escludere da parte degli aderenti al corso l'uso delle scarpe, lasciando la facoltà agli stessi di stare con le calze o a piedi nudi – per evidenti problemi di salvaguardia della struttura in essere, destinata attualmente a finalità istituzionali.

ART.12 – L'inadempienza da parte dell'organizzatore di uno dei patti contenuti nella presente convenzione produrrà ipso jure la sua immediata risoluzione.

ART.13 – La presente convenzione è esente dal ogni tassa, ai sensi dell'art.3 R.D.L. 2/2/1993 n.302 e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.654 restando la spesa di registrazione a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

PIOVANO DONATELLA